

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Costituzione del Fondo
- Articolo 3 – Destinazione del Fondo
- Articolo 4 – Trattamento accessorio
- Articolo 5 - Modalità di riparto dell'incentivo
- Articolo 6 – Liquidazione dell'incentivo
- Articolo 7 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie ed al fine di disciplinare modalità e criteri di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale e/o titolare di incarichi di elevata qualificazione, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Entrate/Tributi, diretti o trasversali.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal rendiconto approvato, escluse quelle derivanti dai ravvedimenti operosi:

a) 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

b) il 2,5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.

Nulla sarà erogato nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione a terzi.

3. Per recupero dell'evasione deve intendersi quell'attività svolta dal Servizio Entrate/Tributi che, partendo dalla bonifica dei dati in possesso dell'ufficio, è diretta al controllo ed alla repressione di omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione di denunce tributarie obbligatorie nonché alla contestazione di versamenti parziali o omessi, nei confronti dei contribuenti che risultano essere soggetti passivi ai fini IMU e/o TARI, fino alla conclusione del procedimento di recupero anche attraverso le fasi della riscossione coattiva.

4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma 2, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimentano il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma 2 certificate nel rendiconto approvato nell'anno di riferimento.

5. Le risorse derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti confluiscono nel fondo ex art. 79 CCNL 16.11.2022 pur non rientrando nel limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs n. 75/2017.

6. Tali risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. Il Fondo è così destinato:

a) 80% al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale e/o titolare di incarichi di elevata qualificazione, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Entrate/Tributi.

Possono essere destinatari dell'incentivo anche dipendenti di altri servizi dell'Ente, dell'Unione o di società partecipate, che per le loro specifiche competenze e/o mansioni sono chiamati a collaborare con il Servizio Entrate/Tributi per il raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione (es. pareri tecnici su materia in accertamento, valorizzazione delle aree edificabili, informazioni sulle pratiche edilizie, attività di notifica degli atti di accertamento ed esecutivi, ecc.). In ogni caso la quota riconosciuta al trattamento accessorio del personale esterno al Servizio Entrate/Tributi non potrà superare il 15% del fondo destinato al personale salvo il caso in cui, su uno specifico progetto, le ore dedicate alla collaborazione con il Servizio Entrate/Tributi risultino superiori al 50% delle ore complessive effettuate dal dipendente nell'anno.

b) 20% al potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Entrate/Tributi da destinare all'acquisizione di software specifici, all'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, all'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

2. Eventuali quote del Fondo non distribuite ai dipendenti e non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali, rappresentano economie di bilancio dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 4 – Trattamento Accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo e destinate al trattamento accessorio di cui alla lettera a) dell'art. 3 sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Entrate/Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e i titolari di incarichi di elevata qualificazione, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente ed è cumulabile ad altro salario accessorio, compresa l'indennità di risultato.

4. In sede di approvazione annuale del piano dettagliato degli obiettivi e della performance, con cui vengono assegnati al Servizio Entrate/Tributi gli obiettivi di recupero dell'evasione fiscale e tributaria per l'anno di riferimento, il Responsabile del Servizio, eventualmente con proprio atto, dettagliando quanto previsto nel PIAO, individua gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. La liquidazione dell'incentivo al personale avverrà, previa positiva verifica dei risultati conseguiti in tutti gli obiettivi gestionali assegnati al Servizio Entrate/Tributi tramite gli strumenti di programmazione, che dovranno attestarsi, come media del grado di raggiungimento degli obiettivi di PIAO/PDO dell'anno di riferimento:

- almeno all' 85% per la liquidazione integrale del budget assegnato;

- fra l'84% e il 51% per la liquidazione del budget in proporzione.

Non si darà corso ad alcuna liquidazione qualora il grado di raggiungimento degli obiettivi risultasse pari o inferiore al 50%.

Tale risultato dovrà essere rendicontato dagli strumenti già in uso nell'Ente.

6. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base dell'apporto quali-quantitativo profuso da ciascuno nella realizzazione degli obiettivi del Servizio Entrate/Tributi così come previsto dai parametri stabiliti nel successivo art. 5 del presente Regolamento e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

Articolo 5 – Modalità di riparto dell'incentivo

1. Definito l'ammontare ripartibile, in base agli artt. 2 e 3 del presente regolamento, lo stesso verrà suddiviso tra i dipendenti dell'ente, dell'Unione o di società partecipate, che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi del Servizio Entrate/Tributi.

Per accedere all'incentivo i dipendenti coinvolti devono possedere i seguenti requisiti di accesso:

- valutazione della prestazione relativa all'apporto individuale pari almeno al 60% del punteggio massimo attribuibile nell'anno di riferimento dell'incentivo, redatta in base ai vigenti sistemi metodologici di valutazione della prestazione;

- assenza di sanzioni disciplinari (ad eccezione del rimprovero verbale) nell'anno di riferimento dell'incentivo.

2. L'ammontare del fondo ripartibile in favore dei dipendenti verrà quantificato e liquidato in base ai seguenti criteri:

a) Ore effettivamente lavorate nell'anno di riferimento dell'incentivo presso il Servizio Entrate/Tributi, escludendo quindi l'assenza dal servizio per qualsiasi motivo.

Per il personale esterno che ha collaborato con il Servizio Entrate/Tributi, ore effettivamente dedicate all'attività richiesta dal Servizio Entrate/Tributi nell'anno di riferimento dell'incentivo.

Entro il mese di marzo successivo all'anno di effettuazione, il Dirigente/Responsabile del dipendente che ha collaborato col Servizio Entrate/Tributi, comunica al Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi, le ore lavorate dai propri dipendenti, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente regolamento.

b) Peso di differenziazione in base all'Area determinato nella seguente misura:

1,10 per l'Area degli Operatori Esperti;

1,25 per l'Area degli Istruttori;

1,35 per l'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione;

1,50 per i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione;

1,70 per i titolari di incarichi dirigenziali.

c) Peso di Partecipazione alle attività di recupero evasione dei tributi comunali IMU e TARI

1,20 ai dipendenti che partecipano direttamente, con l'attività svolta, alla realizzazione di uno specifico obiettivo, individuato tra quelli di PIAO dell'anno di riferimento, diretto al recupero evasione su una particolare materia/fattispecie impositiva ai quali è affidato il procedimento, il coordinamento e l'istruttoria degli specifici atti nonché ai dipendenti a cui è affidata, più in generale, l'istruttoria degli ulteriori atti emessi;

1,00 ai dipendenti ai quali, pur non essendo affidata l'istruttoria diretta degli atti, partecipano, con la propria attività, al raggiungimento degli obiettivi generali di recupero evasione dei tributi comunali IMU e TARI, mediante attività ordinarie e straordinarie di gestione degli avvisi di accertamento e di cura dei rapporti con il contribuente, quali l'aggiornamento della banca dati, la gestione del front office, l'attività di back office specifica e di gestione delle relative riscossioni.

0,80 ai dipendenti che pur non partecipando direttamente, con l'attività svolta, al raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione dei tributi comunali IMU e TARI comunque contribuiscono al raggiungimento degli altri obiettivi del Servizio Entrate/Tributi.

Articolo 6 – Liquidazione dell'incentivo

1. La quantificazione dell'incentivo individuale sarà effettuata dal Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi e trasmessa al Segretario Comunale/Dirigente di riferimento per la successiva validazione.

Il Segretario Comunale, nel caso siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 ¹, provvederà alla trasmissione della proposta di liquidazione all'ufficio

¹ La Sezione Autonomie della Corte dei Conti 19/2021/QMIG ha chiarito che la locuzione "Entro i termini stabiliti dal Testo Unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267" contenuta nella norma debba intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'Interno e, per il rendiconto, per legge

competente in materia di sistemi incentivanti, al fine di effettuare i controlli circa il rispetto dei limiti all'incentivo previsti dalla norma e dalla contrattazione integrativa.

2. Successivamente il Servizio personale associato provvederà a liquidare l'incentivo al personale coinvolto.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ha validità dall'anno 2024, viene applicato alle intere somme incassate nell'anno 2023 e rimane in vigore fino a successive disposizioni normative o contrattuali che dispongano diversamente rispetto a quanto qui disciplinato.